

42

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2002

relativa all'attuazione di un programma di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini in Italia e all'acquisto di vaccini a tale scopo

*[notificata con il numero C(2002) 2525]**(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)*

(2002/545/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafi 3 e 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nel corso del 2000, in diverse regioni italiane (Sardegna, Sicilia e Calabria) sono stati notificati dei focolai di febbre catarrale degli ovini.
- (2) Nel corso del 2001 tale epizoozia è ricomparsa in dette regioni e si è estesa a nord in nuove zone della Toscana e del Lazio.
- (3) Le perdite provocate dalla malattia nel corso dei due anni sono valutate a circa 300 000 ovini.
- (4) Le autorità italiane hanno rinviato la campagna di vaccinazione che doveva essere effettuata nel 2001.
- (5) Nel 2002 l'Italia si trova nella situazione di avviare la campagna di vaccinazione in tutte le zone colpite dalla malattia e in quelle confinanti.
- (6) La campagna è intesa ad evitare ulteriori decessi di ovini nonché la diffusione della malattia nel resto del territorio comunitario, interrompendo la circolazione del virus nella zona di protezione delimitata attorno ai focolai.

- (7) Oltre ai vaccini già forniti dalla Commissione o acquistati direttamente dall'Italia, per la campagna di vaccinazione 2002 occorrono ancora 4 200 000 dosi di vaccino monovalente 2 e 2 300 000 dosi di vaccino monovalente 9.
- (8) Ad oggi, nessuna industria farmaceutica negli Stati membri produce vaccini contro la febbre catarrale degli ovini e il laboratorio Onderstepoort in Sudafrica è l'unico in grado di produrre questo tipo di vaccino.
- (9) Tuttavia, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) di Teramo potrebbe essere presto in grado di produrre, per la prima volta in Europa, un vaccino monovalente del sierotipo 9 che può essere impiegato al posto del vaccino prodotto in Sudafrica.
- (10) In virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio ⁽⁴⁾, le misure veterinarie e fitosanitarie applicate conformemente alla normativa comunitaria sono finanziate nell'ambito della sezione garanzia del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola. A fini di controllo finanziario, si applicano gli articoli 8 e 9 di detto regolamento.
- (11) Il contributo finanziario della Comunità è concesso a condizione che le azioni previste siano realizzate completamente e che le autorità forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze stabilite.
- (12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.⁽³⁾ GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16.⁽⁴⁾ GU L 160 del 26.9.1999, pag. 103.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Italia attuerà e completerà nel corso del 2002 un programma di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini nelle seguenti zone:

- l'intero territorio della Sardegna, della Calabria, della Sicilia e della Basilicata,
- in Campania, l'intera provincia di Salerno ed una striscia di 20 km di larghezza lungo la costa delle provincie di Caserta e di Napoli,
- in Puglia, l'intero territorio delle provincie di Lecce, Brindisi e Taranto,
- in Lazio, un'area a forma di cerchio avente un raggio di 20 km attorno alle zone in cui è stata riscontrata la circolazione del virus nelle provincie di Roma e di Viterbo nonché una striscia di 20 km di larghezza lungo la costa delle provincie di Latina e di Frosinone,
- in Toscana, un'area a forma di cerchio avente un raggio di 20 km attorno alle zone in cui è stata riscontrata la circolazione del virus nelle provincie di Grosseto e di Siena nonché una striscia di 20 km di larghezza lungo la costa delle provincie di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno.

Articolo 2

Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1, il contributo finanziario della Comunità coprirà l'acquisto da parte dell'Italia di 4 200 000 dosi di vaccino monovalente del sierotipo 2 e di 2 300 000 dosi di vaccino monovalente del sierotipo 9.

Articolo 3

Il costo massimo delle misure di cui all'articolo 2 è fissato a 700 000 EUR.

Articolo 4

La Commissione può effettuare controlli sul posto, in collaborazione con le competenti autorità nazionali, per verificare l'effettiva esecuzione del programma.

La Commissione informa gli Stati membri sull'esito di tali controlli.

Articolo 5

Il contributo finanziario della Comunità al programma di cui all'articolo 1 viene concesso a condizione che:

- a) lo Stato membro interessato all'attuazione del programma metta in vigore le pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;
- b) entro il 31 luglio 2002, venga trasmessa una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma, unitamente a documenti giustificativi per quanto riguarda le spese sostenute e i risultati conseguiti;
- c) il programma venga attuato completamente e sia rispettata la normativa veterinaria della Comunità.

Articolo 6

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione